



Regione Umbria

Allegato B



Regione Umbria

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA DI DOMENICA 17 E LUNEDI' 18 NOVEMBRE 2024

Il presente documento contiene le direttive che i Comuni devono osservare ai fini del rimborso da parte della Regione delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria indette per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, di seguito denominate "elezioni regionali".

Con DGR n. 1089 del 25 settembre 2024 la Giunta Regionale ha determinato i criteri e i parametri per i rimborsi delle spese elettorali ai Comuni umbri per le elezioni regionali 2024.

1. Rimborso delle spese anticipate dai Comuni per l'attuazione delle elezioni regionali.

Ai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, le spese a carico della Regione sono rimborsate sulla base di un rendiconto da presentarsi direttamente alla Regione, secondo le indicazioni contenute nel presente documento.

Le spese rimborsabili dovranno riguardare oneri effettivamente sostenuti, documentati, inerenti ed autorizzati, secondo la normativa e le disposizioni vigenti.

Le eventuali eccedenze di spesa, rispetto ai limiti definiti e sopra richiamati, resteranno a carico dei Comuni medesimi.

In sede di rendiconto conclusivo si considereranno le eventuali variazioni di sezioni elettorali intervenute in seguito alla revisione straordinaria della popolazione residente effettuata ai fini della tornata elettorale di cui si tratta.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, il rendiconto dei Comuni deve essere trasmesso, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 21 della legge n. 108/1968, al competente organo statale, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali e prefettizie inerenti la materia. A riparto esecutivo, la Regione provvede al rimborso della quota di propria competenza.

2. Spese riconosciute dalla Regione e rendicontabili da parte dei Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali.

Le spese anticipate dai Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali, rimborsabili dalla Regione, sono suddivise nelle seguenti categorie:

A - Compensi ai componenti dei seggi elettorali.

Le spese per i compensi dovuti ai componenti di seggio ordinario (1 Presidente, 1 Segretario e 4 Scrutatori) e di seggio speciale (1 Presidente, e 2 Scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di



Regione Umbria

Segretario), sono rimborsate secondo le misure fissate dall'art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dalla legge 16 aprile 2002, n. 62, aumentati del 15% ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 7/2024, e cioè:

Seggi ordinari

Presidente € 150,00 + 15% (€ 22,50) = € 172,50

Scrutatori e segretari € 120,00 + 15% (€ 18,00) = € 138,00

Il costo complessivo di un seggio ordinario è pari pertanto a € 862,50.

Seggi speciali

Presidente € 90,00 + 15% (€ 13,50) = € 103,50

Scrutatori € 61,00 + 15% (€ 9,15) = € 70,15

Il costo complessivo di un seggio speciale è pari pertanto a € 243,80.

Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

Trattamento economico di missione dei presidenti di seggio

Ai soli Presidenti dei seggi, compete, oltre all'onorario fisso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai Comuni di residenza nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale.

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul



Regione Umbria

costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono sopresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

B - Retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale.

Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, del contratto collettivo di lavoro del comparto e delle altre vigenti disposizioni, modificate successivamente con legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 400, lettera d), che disciplina la durata elettorale utile ai fini del lavoro straordinario **“dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”**.

Si ricorda che come stabilito dal D.L. n. 7/2024, all'art. 1 comma 3 lettera b), ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica.

Nel caso delle elezioni regionali 2024 il periodo ricompreso va pertanto **dal 23 settembre al 22 novembre 2024**.

Lo stesso articolo dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse alle elezioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona (solo nei comuni con più di 5 dipendenti) fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili e dispone che la determinazione dirigenziale che autorizza l'effettuazione delle ore di straordinario per il personale stabilmente addetto agli Uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnare quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena la non erogabilità dei compensi.

Si fa presente, altresì, che nella richiamata determinazione autorizzativa devono necessariamente essere riportati i seguenti elementi:

- ❖ nominativi del personale previsto;
- ❖ per ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere, distinte per ciascun mese.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Regione. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.



Regione Umbria

Non va mai dimenticato che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell'attività elettorale, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, nonché al rimborso dell'IRAP.

Sarà cura dei Comuni predisporre un analitico prospetto nominativo, con l'indicazione delle ore prestate distintamente per ciascun mese, da produrre unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

In particolare si segnala l'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato, e introduce la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa di cui all'articolo 8 e successivi del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento al richiamato articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

L'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dato il carattere di onnicomprensività del loro trattamento economico per ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio o collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, non figurando tra quei compensi che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato DL n. 8/1993.



Regione Umbria

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.

C - Assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni regionali con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, relativamente al periodo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Non saranno rimborsate spese di personale inerenti contratti che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato con l'ente stesso, con l'acquisizione dello status di pubblico dipendente.

È ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite secondo la disciplina generale richiamata al paragrafo precedente.

D - Stampati e manifesti non forniti dalla Regione.

Possono essere rimborsati gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo quelli di uso sporadico e/o di scarso contenuto.

Il rimborso è limitato agli eventuali stampati e manifesti indispensabili per le necessità del servizio elettorale, alla cui fornitura si debba provvedere a cura dei singoli Comuni, compresi il manifesto di convocazione dei comizi elettorali e il manifesto di convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori. Per questi ciascun Comune dovrà provvedere direttamente alla loro fornitura, rendicontando successivamente il costo effettivamente sostenuto entro il limite assegnato dalla Regione con la Tabella di riparto degli importi massimi di spesa rimborsabili.

E - Trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali.

Sono rimborsabili le spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile.



Regione Umbria

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l'eventuale acquisto delle cabine elettorali.

In mancanza di un'espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, si ritiene di dover individuare in almeno dieci anni la vita utile delle cabine stesse.

Si precisa che il rimborso della spesa per l'acquisto delle citate cabine rientra, comunque, nell'ambito del tetto massimo di spesa ammissibile entro il limite assegnato dalla Regione con la Tabella di riparto.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dal competente funzionario dell'ente.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

F – Allestimento degli spazi per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per il montaggio e l'installazione dei tabelloni attraverso contratti stipulati dai quali si evinca l'esplicita correlazione tra la spesa sostenuta e la consultazione elettorale regionale. Si evidenzia che, come risulta dal successivo elenco delle spese non rendicontabili, non sono rimborsabili le forniture di tabelloni.

Sono comprese in questa voce anche le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

G - Allestimento dei seggi elettorali

Premesso che la cancelleria per le sezioni elettorali è fornita e consegnata direttamente dall'Amministrazione regionale e non può, quindi, essere annoverata tra le voci di spesa inserite a rendiconto, il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi. Lo stesso vale per le etichette recanti la dicitura "Elezioni Regionali", da apporre sulle urne.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile.



Regione Umbria

L'eventuale affitto di locali destinati ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni del seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal competente funzionario dell'ente e il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

In ordine alla eventuale pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente quella effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

H - Spese postali e telegrafiche inerenti le elezioni

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

1. plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;
2. plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;
3. le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei.
4. i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;
5. le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite dalla Regione Umbria che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Relativamente al punto 3) si precisa che i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

I - Spese per il personale A.T.A.

Valgono in questo caso le disposizioni contenute nelle circolari emanate nel tempo dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, anche per quanto riguarda i relativi compensi ed oneri.

Si ricorda che per il personale in questione non è ammesso il rimborso del lavoro straordinario.



Regione Umbria

L - Altre spese

Sono ammesse a rimborso altre spese non contemplate nella casistica precedente purché legittimamente assunte, che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica l'attuazione delle consultazioni, a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai competenti funzionari, per i quali sia dimostrabile, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione.

Tra le "Altre spese" rientrano anche gli oneri effettivamente sostenuti per i collegamenti telefonici straordinari nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In caso di utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. I relativi contratti di noleggio dovranno recare espressamente la causale "Elezioni regionali 2024" ed essere stipulati per il periodo di tempo strettamente necessario.

Sono rimborsate, e vanno dichiarate sempre nella categoria "Altre spese", anche le eventuali spese per buoni pasto distribuiti ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali che effettuano turni di lavoro straordinario, secondo le modalità e nei limiti di cui al precedente punto B.

Si ricorda, inoltre, che i buoni pasto erogati ai dipendenti impegnati nell'organizzazione delle elezioni regionali saranno rimborsati dalla Regione per le sole giornate di lavoro straordinario effettuate, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro e unicamente per le amministrazioni che avessero già attivato questo servizio per i propri dipendenti. Anche in tal caso sarà cura dei Comuni predisporre una distinta riepilogativa dei beneficiari in modo del tutto analogo a quanto avviene per il lavoro straordinario, ovvero con il dettaglio dei buoni pasto maturati mensilmente da ciascun dipendente.

Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse regionale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

3. Spese non ammissibili.

Non sono rendicontabili e, quindi, non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- ❖ Acquisto di stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto;
- ❖ Acquisti di computer, stampanti, scanner e simili.
- ❖ Fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- ❖ Ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- ❖ Allestimento di sale stampa o di strutture per la diffusione dei dati comunali, compreso il noleggio o l'acquisto di apparecchiature tecniche (schermi, video, stampanti, PC, ecc.) e di software;



Regione Umbria

- ❖ Spese per l'acquisto e il lavaggio di lenzuola, cuscini, coperte e simili;
- ❖ Spese per l'acquisto di bandiere, transenne, materassi, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, beni durevoli e attrezzature di lavoro, né quelle per l'affitto di locali di proprietà comunale;
- ❖ Etichette recanti la dicitura "Elezioni Regionali", da apporre sulle urne (sono fornite dalla Regione);
- ❖ Oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

4. Termini e modalità di rendicontazione delle spese elettorali alla Regione da parte dei Comuni in cui si svolgono solo elezioni regionali.

Per i Comuni in cui si svolgono solo le elezioni regionali il rendiconto delle spese elettorali sostenute deve essere presentato alla Regione Umbria sulla base della modulistica allegata alla presente Direttiva (Modello 1 e Modelli 2 A-L), **entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali** (art. 21, legge n. 108/1968).

La tardiva presentazione del rendiconto oltre il termine comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza del rendiconto, dopo opportuno sollecito, determinerà da parte della Regione Umbria l'adozione del provvedimento coattivo di recupero dell'intero importo attribuito.

Si precisa che, in esito all'evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., i Comuni dovranno procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti elettorali tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC:

❖ **elezioni2024@postacert.umbria.it**

Si evidenzia che la PEC istituzionale consente la ricezione degli allegati per un massimo di 30Mb. In caso di più invii si chiede di numerare gli stessi.

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti (nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la corretta gestione patrimoniale-contabile e l'approvvigionamento delle risorse) dovranno redigere e trasmettere il rendiconto alla Regione Umbria con la massima sollecitudine e in ogni caso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I modelli in questione debbono essere debitamente sottoscritti **con firma digitale** dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune e del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune, indicando in modo leggibile la qualifica ed il nominativo del sottoscrittore e **debbono essere corredati di copia di tutta la documentazione amministrativa e contabile giustificativa delle spese sostenute.**

I rendiconti dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:



Regione Umbria

- A. copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della legge n. 68/1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;
- B. mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.
- C. per i Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito allegare, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli.
- D. fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dalla Regione, ecc., atti di liquidazione delle fatture dai quali risulti, ove occorra, la presa in carico e la regolarità della fornitura, con gli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- E. copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;
- F. prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno a tale scopo diramate;
- G. eventuale ulteriore documentazione per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate;
- H. prospetti riepilogativi delle spese sostenute, conformi agli allegati: Modello 1 e Modelli 2 (voci A – L);

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione di Regione Umbria fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

Tutte le forniture di beni, servizi e prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione Umbria, dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti



Regione Umbria

disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la corretta gestione patrimoniale-contabile e l'approvvigionamento delle risorse.

❖ **Modello 1 – Riepilogo generale delle spese**

Contenente il riepilogo generale delle spese elettorali di cui si chiede il rimborso alla Regione, articolato secondo le categorie sopra indicate e recante in calce le seguenti dichiarazioni:

- del Responsabile dell'Ufficio Elettorale
- che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi delle elezioni regionali;
- del Responsabile della Ragioneria
- che le spese esposte nel prospetto sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune,
- che sono state rispettate le formalità e i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme riguardanti la specifica materia contrattuale,
- che le tipologie di spesa sono comprese fra quelle esclusivamente previste dalle leggi e circolari in materia,
- che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Gli importi dovranno essere indicati con le due cifre decimali.

❖ **Modelli 2 (A – L) - Prospetti riassuntivi**

I modelli, redatti secondo i formati in allegato, contengono i prospetti riassuntivi di ogni singola categoria di spesa indicata nel Modello 1 (voci A – L).

Laddove per una o più categorie di spesa (Modelli da 2/B a 2/L) non fosse sufficiente una sola pagina, per riepilogare gli oneri sostenuti è possibile far seguire una o più pagine aggiuntive numerate progressivamente (esempio: 2/B/1, 2/B/2, 2/B/3, ecc.).

Gli importi dovranno essere indicati con le due cifre decimali.

Tutte le pagine recanti i prospetti riassuntivi debbono essere debitamente sottoscritte, **con firma digitale** e con l'indicazione leggibile **obbligatoria** della qualifica e del nominativo del sottoscrittore.



Regione Umbria

5. Modalità di verifica e pagamenti a favore dei Comuni

Il pagamento dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun Comune, pari al 90% delle somme preventivate è stato disposto in base a quanto stabilito con Delibera regionale.

L'Amministrazione regionale provvede alla verifica dei rendiconti in base alle norme di legge, alle circolari in materia, alle indicazioni contenute nel presente documento e dispone la liquidazione delle spese ammesse al rimborso.

I rendiconti di cui al paragrafo precedente, appena pervenuti, saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte dei competenti uffici regionali, i quali avranno cura di accertare l'ammissibilità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso, le spese non ammissibili.

Ai fini della esatta determinazione delle suddette spese e della loro successiva liquidazione, l'Amministrazione regionale può chiedere ai Comuni interessati di trasmettere eventuali chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione presentata, come previsto dalla legge regionale n. 8/2011. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovranno pervenire alla Regione Umbria da parte dei Comuni interessati, entro 30 gg dalla richiesta.

In carenza della trasmissione di quanto sopra indicato l'Amministrazione regionale provvede *alla liquidazione delle sole spese risultate ammissibili in modo incontrovertibile a seguito della verifica della documentazione disponibile*.

Il pagamento del saldo sarà disposto dietro presentazione di regolare rendicontazione, previo perfezionamento della relativa istruttoria, come specificato in precedenza.

Sarà, infine, emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o si provvederà da parte del dirigente competente al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Gli uffici regionali provvederanno, quindi, ad emanare apposito provvedimento formale di rimborso solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo.

Il provvedimento sarà inviato al Comune interessato (a mezzo PEC) con lettera di trasmissione a firma del dirigente competente.

Avverso detto provvedimento il Comune ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.